



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IPOSTESI

DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in Potenza, in sede di contrattazione integrativa regionale triennio 2020/2022

Tra

la delegazione di parte pubblica

e

la delegazione di parte sindacale

Le parti

Visto l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, che trova applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera G), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera B) punto b4 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, secondo il quale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 7, comma, 3, del citato CCNL che prevede che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale;

Tenuto conto che il DM 92 dell'8.2.2019 ha ampliato la platea del personale ammesso alla selezione e alla frequenza dei corsi per il conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno;

SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per gli anni solari 2020, 2021 e 2022.



ART. 1 Beneficiari

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è:

- il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale, in proporzione alle ore di servizio prestate;
- il personale della scuola a tempo determinato con contratto stipulato fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, compreso i docenti di religione cattolica; in caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso fruibili. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato.

ART. 2 Presentazione delle domande

Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate, per il tramite della scuola di servizio, all' Ambito Territoriale della provincia in cui si trova la sede di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.**

Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi.

La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/88, è consentito presentare domanda oltre il 15/11 e non oltre il 31/12 per tutte le attività e/o corsi previsti dall'art. 4 del presente CIR, attivati successivamente al 15/11.

ART. 3 Formulazione delle domande e documentazione

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR n. 395/88, i seguenti dati:

1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
2. motivo di richiesta dei permessi;
3. durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4. per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5. per il personale educativo, sede di servizio;
6. per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;

pagina 2 di 6



7. l'anzianità complessiva di servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
8. numero delle ore di servizio settimanali prestate
9. il possesso dei requisiti di precedenza di cui al successivo art. 4.

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato.

ART. 4

Modalità di concessione

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale ricevute le domande provvede a formare, entro il 15 dicembre, una graduatoria dei richiedenti distinta secondo le tipologie di personale, sulla base di seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

- a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
- b. corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria;
- c. corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
- d. corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS)
- e. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l'accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- f. corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- g. corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.

I permessi per il diritto allo studio del personale della Scuola saranno fruibili anche per i corsi fruiti con modalità on-line o a distanza. La fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Nel rispetto delle predette priorità si terrà conto, per ciascuna categoria, della complessiva anzianità di servizio e, in subordine, dell'età anagrafica con precedenza per il più giovane di età.



I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito secondo i criteri di cui al successivo articolo 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio degli interessati, sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente.

ART. 5

Determinazione del contingente

Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore, tenendo conto anche delle richieste di parziale fruizione.

Ai fini della individuazione del contingente va considerata la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, entro il 30 ottobre, garantisce l'affissione all'albo del rispettivo Ufficio del provvedimento con il quale viene determinato il numero complessivo dei permessi da concedere per l'anno solare successivo.

E' ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della Scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.

Art. 6

Durata dei permessi

I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, anche in maniera continuativa, nei limiti della durata legale del corso di studi.

I permessi non spettano per l'attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'effettivo orario di servizio non prestato.

Il personale beneficiario deve, con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio, il calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza.



Art. 7

Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali o intermedi sostenuti va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

I dirigenti scolastici riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l'interessato.

La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.

Art. 8

Sostituzione

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli ambiti territoriali hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale docente e Ata applicando le norme vigenti in materia di sostituzione.

Art. 9

Garanzie per gli aventi titolo

Occorre garantire tutte le possibilità affinché per tutti gli ordini e gradi di scuola e per ogni istituto interessato, il personale che ne ha diritto possa usufruire realmente del diritto allo studio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 il personale ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.

Poiché la concessione dei permessi avviene dopo che le scuole hanno deliberato l'organizzazione interna, può essere previsto il riadattamento della stessa nelle situazioni in cui tale organizzazione non permetterebbe di usufruire in modo compiuto dei permessi spettanti.

Art. 10

Durata del Contratto - Interpretazione autentica

Il presente contratto ha validità sino al 31.12.2022, ovvero sino alla stipula del successivo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o ritenute utili alle parti sottoscriventi.



Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dall'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS.

Firma Claudia DATENA

Per la UIL scuola -RUA firma Vitina GALASSO

Firma Debora INFANTE

Per FLC-CGIL firma Paolo LAGUARDIA
Per SNALS-CONFSAL firma Francesco Saverio
GALGANO

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola. La copia informatica, corredata della dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRBA n. 6981 del 11.11.2019.